

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

**E**

**IL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DELLA REGIONE VENETO**

*In osservanza* della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 e in particolare al principio del migliore interesse del minore di cui al suo art. 3;

*In considerazione* delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, nel decreto legislativo 18 novembre 2007, n. 251, nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220, che hanno recepito le direttive europee relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e alle procedure comuni di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, e di quelle contenute nel Codice civile, specialmente nel Libro Primo, titolo IX;

*Ritenendo* che il principio del migliore interesse del minore si traduca anche attraverso la nomina tempestiva del tutore da parte dell'Autorità giudiziaria così come – considerato il comma 4 dell'art. 348 del Codice civile - nella scelta del tutore più opportuno rispetto al caso;

*Visto* l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n.184, *Diritto del minore a una famiglia*;

*Visto* l'art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, così come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220, ai sensi del quale, "[...] Appositi protocolli d'intesa tra [...] i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.";

*Visto* l'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 37, *Garante regionale dei diritti della persona*;

*Valutate* le *Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari* proposte dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

*Considerata* l'esperienza di collaborazione in essere da diversi anni nella Regione del Veneto tra il Tribunale per i Minorenni di Venezia e il Garante dei diritti della persona - anche quale successore nelle funzioni del Pubblico Tutore dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 -, consolidata in un modello efficace di formazione e gestione dei tutori volontari e regolata da apposito protocollo per l'individuazione e la segnalazione di volontari formati e disponibili a essere nominati tutori di minori di età;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1

#### OBIETTIVI E FINALITÀ

Le parti, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 47 del 7 aprile 2017, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, nonché in osservanza del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, e successive modificazioni, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere e facilitare la nomina di un tutore volontario al minore straniero presente nel territorio privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata in premessa, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, si impegnano a:

- 1) istituire presso il Tribunale per i minorenni - in applicazione di quanto previsto dal citato art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 - un elenco di volontari adeguatamente formati e disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni;
- 2) garantire la gestione di tale elenco nel rispetto delle modalità operative individuate nel presente Protocollo e delle buone prassi da tempo consolidate nella Regione del Veneto, basate sulla collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
- 3) promuovere e favorire sinergie (se del caso, attraverso specifici protocolli d'intesa) atte a favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni competenti negli interventi a favore dei minori d'età (Comuni e Aziende ULSS).

### ART. 2

#### COMPITI DELLE PARTI

Tenuto conto delle funzioni attribuite dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 e delle modalità operative in atto per la selezione, la formazione e il monitoraggio dei tutori volontari di minori di età, il Garante regionale dei diritti della persona, in collaborazione con i referenti territoriali appartenenti ai Servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni e delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, provvede a:

- individuare, attraverso specifica attività di promozione e informazione, ad opera dei referenti territoriali, cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati;
- organizzare e realizzare corsi di formazione specifici finalizzati a fornire una preparazione mirata ed omogenea alle persone individuate attraverso l'attività territoriale di promozione e in possesso dei requisiti necessari per svolgere la funzione di tutore;
- trasmettere al Tribunale per i minorenni l'elenco, suddiviso per provincia, delle persone volontarie formate e, a seguito di apposito colloquio individuale ad opera dei referenti territoriali, ritenute idonee ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati;
- organizzare incontri di aggiornamento a supporto dei volontari formati e valutati idonei;
- assicurare consulenza e supporto ai tutori nominati e ai referenti territoriali nell'esercizio delle loro funzioni, in risposta a specifiche istanze;

- partecipare agli incontri territoriali di gruppo, organizzati dai referenti territoriali al fine di garantire supervisione e promuovere l'apprendimento esperienziale attraverso il confronto e la condivisione di buone prassi.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni, d'intesa con il Garante regionale dei diritti della persona, provvede a:

- custodire l'elenco dei volontari formati e disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati;
- estendere ai minori stranieri non accompagnati la collaborazione già in essere tra il Tribunale per i Minorenni di Venezia e il Garante dei diritti della persona per l'individuazione e la segnalazione di volontari formati e disponibili a essere nominati tutori di minori di età.

### ART. 3

#### PROCEDURA

- Il Presidente del Tribunale per i Minorenni o un giudice da lui delegato deputato alla nomina di un tutore legale a un MSNA può rivolgersi al Garante regionale dei diritti della persona per richiedere il nominativo di un volontario formato e disponibile ad assumere l'incarico;
- il Giudice fornisce al Garante regionale dei diritti della persona le informazioni necessarie sul minore ai fini dell'abbinamento con un volontario formato;
- l'Ufficio del Garante - avvalendosi della collaborazione dei referenti territoriali - individua il volontario per il caso specifico e ne trasmette i riferimenti alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

### ART. 4


#### AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Garante dei diritti della persona del Veneto assicurano, con cadenza annuale, la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori volontari, alla luce delle nomine effettuate e delle disponibilità accertate, con criteri e metodologie che saranno concordate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco.

Nel caso in cui un volontario dell'elenco perda i requisiti indicati dalla legge per la nomina a tutore o venga rimosso da una tutela per accertata negligenza o incapacità o venga meno la sua disponibilità, le Parti provvedono alla sua cancellazione dall'elenco, dandone immediata reciproca comunicazione.

Venezia, - 8 MAR. 2018


Il Presidente del  
Tribunale per i minorenni di Venezia  
*dott.ssa Maria Teresa Rossi*



Prot. n. 239/2018

Il Garante regionale  
dei diritti della persona del Veneto  
*dott.ssa Mirella Gallinaro*



Prot. n.  Consiglio Regionale del Veneto  
U del 08/03/2018 Prot.: 0005976 Titolario 1.10.7.3.3  
CRV CRV spdc-SGDP